



# Ordine degli Avvocati di Siena

## Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità 2018/2020

-----

### Sezione 1

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

### Sezione 2

Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Adottato con delibera del Consiglio in data 27.01.2020

## **Premessa**

La natura dell'Ordine degli Avvocati di Siena, Ente Pubblico non Economico a carattere associativo che non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato, ha determinato la scelta nella redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) integrato – così come previsto all'art.1 comma 2 bis della Legge n.190/2012 (cd Anticorruzione) e provvedimenti seguenti e dall'art. 10, co 2, del d. lgs. N. 33/2013 e D.Lgs 25.05.2016 n.97 nonché dalle ss. mm. ed ii. Medio tempore intervenute - con il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), redatti per il triennio 2018/2020, alla luce di quanto previsto dalla deliberazione n. 831/2016 dell'ANAC.

I due Piani sono mantenuti distinti in due sezioni specificamente dedicate in modo da fornire immediata identificazione e, tra loro, assolvono all'esigenza, da un lato, di prevenire i fenomeni corruttivi e, dall'altro, di rendere pubbliche le modalità operative di comportamento del Consiglio con ostensione dei dati necessari per la trasparenza dell'attività amministrativa in chiave di prevenzione della corruzione.

Per ragioni di natura pratica e per la esiguità delle attività a contenuto discrezionale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena ha nominato, nell'adunanza del giorno 14 novembre 2019 nella persona dell'Avv. Valeria Brizzi, in qualità di avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Siena, esterno al Consiglio, il Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa. Il Responsabile rimane in carica fino alla scadenza del mandato consiliare.

## abbreviazioni

ANAC Associazione Nazionale Anti Corruzione  
CNF Consiglio Nazionale Forense  
COA Consiglio Ordine Avvocati  
CPO Comitato Pari Opportunità  
PNA Piano Nazionale Anticorruzione  
PTPC Piano Triennale Prevenzione della Corruzione  
PTTI Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità  
RPC Responsabile Prevenzione Corruzione  
TAR Tribunale Amministrativo Regionale

Sezione 1

Piano Triennale per la Prevenzione  
della Corruzione

## **INDICE** Sezione Prima Piano Triennale Prevenzione Corruzione (PTPC)

1. Introduzione .....	pag. 5
2. Entrata in vigore, validità, aggiornamenti.....	6
3. Obiettivi .....	7
4. Struttura del PTPC .....	8
5. Destinatari del Piano .....	8
6. Obbligatorietà .....	11
7. Fonti normative .....	11
8. Elenco dei reati .....	12
9. La metodologia seguita per la predisposizione del Piano .....	13
10. Monitoraggio .....	18
11. Le misure di carattere generale .....	18
12. Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI .....	19
13. Il whistleblowing .....	19
14. La Formazione e la comunicazione .....	20
15. Il Responsabile della prevenzione della corruzione .....	21
16. Parte speciale: mappatura, analisi e valutazione del rischio .....	22
17. Rotazione del personale.....	22
18. Codice Comportamento e Etico.....	23

## 1.INTRODUZIONE

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è realizzato - in adempimento ad un obbligo imposto dalla Legge n. 190/2012 esteso ai Consigli dell'Ordine con Delibera dell'ANAC n. 145/2014 - secondo le disposizioni contenute nella suddetta L 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Il presente Piano costituisce un aggiornamento del Piano Triennale 2016/2018, adottato dal Consiglio dell'Ordine con delibera 21 gennaio 2016.

La delibera 145/2014 è stata oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio il quale con sentenza n. 11391/2015, depositata in data 24/09/2015, nel rigettare il ricorso ha, comunque, dettato il principio generale in virtù del quale *la generalità e l'astrattezza della norma di legge in questione comporta, dunque, la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici; ma perché tale applicazione avvenga concretamente occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente.*

Il CNF ha impugnato, con delibera 29.10.2015, la sentenza del TAR presentando ricorso avanti il Consiglio di Stato e pertanto la predisposizione del Piano non costituisce acquiescenza o rinuncia alcuna agli effetti discendenti dal predetto contenzioso.

Si è proceduto alla redazione del Piano tenendo conto della specificità organizzativa e strutturale, della peculiarità della natura dell'Ordine degli Avvocati e delle attività istituzionali svolte.

Nella redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, si è proceduto tenendo conto delle peculiarità del Consiglio dell'Ordine, ente che svolge attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registro ed i cui componenti, sebbene eletti prestano la loro attività a completo titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per le eventuali per le eventuali trasferte fuori Distretto di Corte d'Appello. In particolare si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e per lo più privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività.

Pertanto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione necessariamente deroga ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

Inoltre si precisa che gli Ordini, secondo quanto previsto dall'art.2 comma 2 bis del decreto legge 31.8.2013 n.101, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance né dotarsi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 97/2016, gli Ordini professionali sono stati espressamente inclusi tra i soggetti destinatari sia della disciplina in materia di trasparenza che di prevenzione della corruzione. Infatti per quanto riguarda la trasparenza, l'art.2-bis del D.Lgs 33/2013 (introdotto dal Dlgs 97/2016) al comma 2, precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali, in quanto

compatibile. Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2bis della Legge 190/2012 il Piano Anticorruzione (PNA) costituisce atto di indirizzo per l'individuazione delle misure di prevenzione da adottare. In particolare, il PNA 2016 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.831 del 3.8.2016 (pubblicato in GU n.197/24.8.2016) ha dedicato una specifica sezione di approfondimento proprio ai profili di ordine organizzativo e alla gestione del rischio degli ordini professionali. Ulteriori indicazioni sono pervenute dall'ANAC in sede di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2018 (Delibera n.1074 del 21.11.2018). Sulla scorta di tali indicazioni si è proceduto oggi ad aggiornare il presente Piano.

La promozione dell'integrità e della trasparenza, anche in funzione anticorruzione, corrisponde ad una precisa volontà ed obiettivo dell'Ordine degli Avvocati di Siena e da sempre ne ha caratterizzato le scelte oltre che l'impostazione delle attività e dell'organizzazione.

Coerentemente con il sistema di gestione dell'Ordine i destinatari del PTPC e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), sono i Consiglieri, i dipendenti e tutti i soggetti esterni indicati successivamente.

I presupposti che hanno portato alla predisposizione del presente PTPC dell'Ordine sono stati indicati in premessa e l'iter di adozione può essere sintetizzato nei termini di seguito esposti.

Il Consiglio dell'Ordine ha provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) in esecuzione dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012.

## **2. ENTRATA IN VIGORE, VALIDITÀ, AGGIORNAMENTI**

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'approvazione del COA ed all'inserimento online sul sito istituzionale, ha una validità triennale e sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione degli Enti Pubblici non Economici;
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTPC;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPC provvederà, inoltre, a proporre all'Organo collegiale la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'Ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

Per quanto riguarda il contesto esterno, la sua analisi risponde alla necessità di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'ente è chiamato ad operare, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, variabili che possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. (determinazione ANAC n. 1208/2017)

### **3. OBIETTIVI**

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo dell'Ordine (in tutte le sue articolazioni) di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire il raggiungimento dei suddetti principi, promuovendo il corretto funzionamento della struttura e tutelando la reputazione e la credibilità dell'azione dell'Ordine nei confronti degli Iscritti e di tutti coloro che interloquiscono con tale Ente.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari elencati al punto 5 intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a:

- Determinare la piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione esporrebbe l'Ordine a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e potrebbe produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;

- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d. lgs 39/2013.

#### **4.STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Allo scopo di conferire al PTPC una maggiore dinamicità collegata all'esigenza di procedere annualmente alla revisione (e fermo restando che alla presente stesura si è provveduto in un lasso di tempo piuttosto breve e che dunque il Consiglio e il RPC si riservano ogni revisione, modificazione o integrazione che risultasse opportuna o necessaria, anche alla luce delle indicazioni che verranno comunicate dal CNF), esso è stato strutturato nel modo seguente.

- 1) Una parte generale, che comprende:
  - l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
  - l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
  - la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
  - l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine; compiti del Responsabile di prevenzione della corruzione.
- 2) Una parte speciale, nella quale sono descritti:
  - i processi e le attività a rischio;
  - i reati ipotizzabili in via potenziale;
  - il livello di esposizione al rischio;
  - le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

#### **5. DESTINATARI DEL PIANO**

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari del PTPC:



- I componenti del Consiglio dell'Ordine, anche Consiglio dell'Associazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Siena (associazione sottoposta al controllo del COA e da quest'ultimo gestito)
- Il personale dipendente dell'Ordine e dell'Associazione Forense
- Il Comitato Pari Opportunità
- I componenti delle Commissioni interne ed esterne
- Il revisore dei conti
- I consulenti
- I titolari di contratti per lavori, servizi e forniture

Consiglieri dell'Ordine: gli 11 componenti eletti quali Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Siena per il quadriennio 2019-2022, hanno depositato in Segreteria il curriculum vitae e la dichiarazione di cui all'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, salvo nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo. Il D.Lgs n.97/2016 ha infatti circoscritto l'anzidetto obbligo alle sole cariche che siano attribuite a titolo oneroso (V. art.14 comma 3 D.Lgs 33/2013), mentre la carica di Consigliere dell'Ordine è attribuita per legge a titolo gratuito.

Per i dati dei componenti il Consiglio si rinvia ad apposita sezione del sito, sezione nella quale verranno pubblicate le dichiarazioni rilasciate di cui sopra. Al momento in cui il presente piano è redatto, l'organigramma dell'Ordine è così composto

Componente	titolo
Avv. Lucia Secchi Tarugi	Presidente
Avv. Antonella Picchianti	Consigliera Segretario
Avv. Silvia Albani	Tesoriera
Avv. Monica Cardinali	Consigliera
Avv. Gabriele Cresti	Consigliere
Avv. Valentina del Grande	Consigliera
Avv. Federica Goti	Consigliera
Avv. Mariarita A.B.A. Mirone	Consigliera
Avv. Mara Moretti	Consigliera
Avv. Nicola Pezone	Consigliere
Avv. Sandro Sicilia	Consigliere

Personale dipendente: la Segreteria del Consiglio dell'Ordine dispone di 3 dipendenti a tempo indeterminato a supporto dell'attività amministrativa. L'Associazione Forense dell'Ordine dispone di 1 dipendente a tempo indeterminato che si occupa anche dell'Organismo di Conciliazione.

Per i dati relativi alle dipendenti si rinvia ad apposite sezione del sito.

Organico	Qualifica
n. 1 dipendente Ordine	Impiegata C3 tempo pieno
n. 1 dipendente Ordine	Impiegata B3 tempo parziale
n. 1 dipendente Ordine	Impiegata B2 tempo parziale
n. 1 dipendente Associazione Forense	Impiegata 5° liv. tempo pieno

Comitato Pari Opportunità: 10 componenti eletti per il quadriennio 2019/2022 i quali hanno depositato in Segreteria il curriculum vitae e la dichiarazione di cui all'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 salvo nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo. Il D.Lgs n.97/2016 ha infatti circoscritto l'anzidetto obbligo alle sole cariche che siano attribuite a titolo oneroso (V. art.14 comma 3 D.Lgs 33/2013), mentre la carica di Consigliere del CPO è attribuita per legge a titolo gratuito.

Per i dati relative al CPO si rinvia ad apposite sezione del sito, sezione nella quale verranno pubblicate le dichiarazioni rilasciate di cui sopra.

Componente	Titolo
Avv. Rossella De Franco	Presidente
Avv. Rocco Cimino	Vicepresidente
Avv. Livia Pagani	Segretaria
Avv. Silvia Chellini	Tesoriera
Avv. Lucia Ciacci	Consigliera
Avv. Antonella Cottini	Consigliera
Avv. Roberta Cucini	Consigliera
Avv. Lorenzo Frusteri	Consigliere
Avv. Claudia Mazzoni Della Stella	Consigliera
Avv. Lucia Pellegrini	Consigliera
Avv. Erik Volpi	Consigliere (di nomina consiliare)

Il revisore dei conti: nominato dal Presidente del Tribunale di Siena; Soggetti nominati Componenti delle Commissioni istituite dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il quadriennio 2019-2022; Soggetti terzi che intrattengono rapporti con il Consiglio dell'Ordine in virtù di contratto di fornitura servizi e consulenza per il quadriennio 2019/2022 i quali depositeranno in Segreteria il proprio *curriculum vitae* per l'eventuale pubblicazione.

Per i relativi dati si riporta ad apposita sezione del sito.

## 6. OBBLIGATORIETA'

È fatto obbligo a tutti i destinatari del Piano di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente documento; i medesimo soggetti sono altresì tenuti ad osservare le norme e le disposizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento; i dipendenti sono inoltre tenuti ad osservare il Codice di comportamento dei Dipendenti.

## 7.FONTI NORMATIVE

Le fonti normative costituiscono il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPC.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del PTPC, costituiti da:

- A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.**
- a. Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".
  - b. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
  - c. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".
  - d. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".
  - e. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".
  - f. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
  - g. Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*".
  - h. Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*".
  - i. Piano Nazionale Anticorruzione 2016 – Delibera ANAC n.831 del 3 agosto 2016
  - j. Piano Nazionale Anticorruzione 2017 – Delibera ANAC n.1208 del 22 novembre 2017

k. *Piano Nazionale Anticorruzione 2018 – Delibera ANAC n.1074 del 21 novembre 2018*

**B) Disposizioni relative alla normativa di settore.**

- a. Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante “*Nuova disciplina dell’Ordinamento della Professione Forense*”.
- b. CODICE DEONTOLOGICO FORENSE (approvato dal CNF 31.1.2014 e pubblicato GURI n.241 del 16.10.2014, con successive modifiche in vigore dal 12.6.2018)
- c. D.LGS 150/2009
- d. D. LGS 39/2013
- e. DL 179/2012
- f. DL 101/2013

**C) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione**

- a. Articolo 314 c.p. - Peculato.
- b. Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell’errore altrui.
- c. Articolo 317 c.p. - Concussione.
- d. Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
- e. Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- f. Articolo 319 ter c.p.- Corruzione in atti giudiziari.
- g. Articolo 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- h. Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- i. Articolo 318 c.p.- Istigazione alla corruzione.
- j. Articolo 323 c.p. - Abuso d’ufficio.
- k. Articolo 326 c.p.- Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio.
- l. Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

**8. ELENCO DEI REATI**

Il PTPC costituisce il principale strumento adottato dall'Ente per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione dell’Ordine, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell’Ordine a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa dall’esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel corso dell'analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, date le attività svolte dall'Ente, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato.

- a. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- b. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- c. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- d. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- e. Concussione (art. 317 c.p.);
- f. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- g. Peculato (art. 314 c.p.);
- h. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- i. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- j. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

## **9. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO**

Come evidenziato nel paragrafo introduttivo, la predisposizione del Piano si è articolata in quattro fasi:

- a. Pianificazione e previsione;*
- b. Analisi dei diversi fattori di rischio;*
- c. Progettazione del sistema di trattamento del rischio;*
- d. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.*

Con l'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine avrà inizio l'attività di *monitoraggio* del PTPC da parte del RPC.

### **a) Pianificazione e previsione**

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del PTPC. L'identificazione dei soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte e delle peculiarità della struttura organizzativa. Considerate le differenti attribuzioni della Fondazione, e fatta riserva di una più completa disamina delle questioni, si è scomposta l'attività in due aree:

- Area compiti istituzionali (giuridica): area da considerarsi come principale, anche ai fini della stesura del presente documento;
- area gestionale: area contabile – tesoreria e area personale.

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano l'attività della Ordine, suddividendo il tutto in due macrocategorie:

- i. i processi istituzionali, che riguardano le attività che l'Ente svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall'insieme delle norme vigenti;
- ii. i processi di supporto, che comprendono le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni riconosciute all'Ente.

La tabella seguente riporta per ciascuna delle 2 aree individuate i relativi processi.

**Tabella 1 – Elenco processi**

<b>AREA</b>	<b>PROCESSO</b>
<b>PROCESSI ISTITUZIONALI</b>	<b>ATTIVITA' AMMINISTRATIVA</b>
	<b>ATTIVITA' DELIBERANTE</b>
	<b>ATTIVITA' DI VIGILANZA</b>
	<b>ATTIVITA' CONSULTIVA QUALIFICA PARCELLE</b>
	<b>ATTIVITA' IN MATERIA DI FORMAZIONE</b>
	<b>ATTIVITA' IN MATERIA DI CONCILIAZIONE – CAMERA ARBITRALE</b>
	<b>ATTIVITA' ISTITUZIONALI – RAPPORTO CITTADINO E ISTITUZIONE</b>
<b>PROCESSI DI SUPPORTO</b>	<b>ACQUISIZIONE E GESTIONE PERSONALE</b>
	<b>SERVIZI DI TESORERIA (quote iscritti –pagamenti fornitori – provvedimenti di gestione)</b>
	<b>AFFIDAMENTO DI LAVORI DI BENI – SERVIZI - FORNITURE</b>

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ente, in questa versione del Piano, l'attenzione è stata rivolta in primo luogo (e con riserva di maggior

approfondimento) ai processi che rientrano nella competenza dell'area istituzionale, che possono ritenersi più esposti al rischio.

In questa fase sono stati altresì, laddove possibile, definiti strumenti e tempi per lo svolgimento delle attività e gli output previsti.

## **b) Analisi dei rischi**

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, e le attività dell'Ente;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di gestione del rischio, che sarà analizzata più avanti. Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati.

In una prima fase, l'attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto sopra elencati, attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile nonché dalla prassi abitualmente seguita.

In una seconda fase, si è identificato per ciascun processo e attività i seguenti elementi:

- i reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II-Capo I del codice penale, e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento dell'Ente.;
- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dall'Ente. Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati. Il dettaglio è riportato nell'allegato A del Piano. Completata questa prima attività di identificazione e mappatura dei rischi, si è proceduto successivamente alla valutazione dei rischi. Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree di attività di pertinenza dell'Ordine maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere. Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.

Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.
- valutazione del rischio

Poiché la valutazione deve essere legata a criteri obiettivi e non soggetta a valutazioni discrezionali si è proceduto ad attribuire valori specifici da 0 a 2 ai profili soggettivi ed oggettivi del procedimento così da pervenire alla individuazione del fattore di rischio relative in applicazione di un parametro numerico di valore (basso=0, medio =1, alto =2).

I seguenti parametri numerici semplificati, applicati ed adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell'area analizzata, rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo giusta quanto elaborato nell'allegato A

<b>Richiedente</b>	valore
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
<b>Introduzione Procedimento</b>	valore
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
<b>istruttoria</b>	valore
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2
<b>Istruttore</b>	valore
Collegiale	0



Commissione	1
Singolo componente	2
<b>Organo decidente</b>	valore
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
<b>Decisione</b>	valore
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2

In atto separato - ma parte integrante del presente Piano – gli allegati A e B

### c) Progettazione del sistema di trattamento del rischio

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio considerato accettabile.

Per quanto riguarda la stima del rischio residuale, si è provveduto ad esaminare l'idoneità delle misure di controllo già implementate per garantire l'integrità in modo da pervenire così alla determinazione del livello di rischio residuale.

In seguito, il RPC ha confrontato il livello di rischio residuale con la soglia di rischio accettabile, individuando comunque il rafforzamento delle misure di prevenzione esistenti o nuove misure, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento a rischio di corruzione ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito dall'Ente quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e

che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;

2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

La descrizione delle misure di carattere generale o trasversale è riportata nel par 5 mentre la descrizione delle misure di prevenzione specifiche è riportata nella Parte Speciale del Piano.

#### **d) Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPC da presentare al COA per l'approvazione.

### **10. MONITORAGGIO**

Il monitoraggio sarà condotto su base trimestrale dal RPC. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica emergessero elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

Il RPC riferisce al COA sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate in occasione della prima seduta di ciascun trimestre e ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione. La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto dalla l. n. 190/2012, è presentata all'organo collegiale e pubblicata sul sito istituzionale.

### **11 LE MISURE DI CARATTERE GENERALE**

Come evidenziato precedentemente, le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano

l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine;
- b) l'informatizzazione dei processi;
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice etico e il codice di comportamento;
- f) la formazione e la comunicazione del Piano.

## **12. LE MISURE DI TRASPARENZA: IL COLLEGAMENTO CON IL PTTI**

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile della Trasparenza (che per l'Ordine di Siena coincide con il RPC).

Al fine di consentire agli interessati di esaminare le iniziative intraprese per prevenire la corruzione, il PTPC è pubblicato sul sito Internet dell'Ente. La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica del Piano, in modo da permettere a chiunque di poter indicare al RPC eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

## **13. IL WHISTLEBLOWING**

Il *whistleblowing* è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui l'Ente intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente presso l'Ente, che segnala degli illeciti prevedendo che "*fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere*

*sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".* Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma. Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dallo stesso RPC, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente dell'Ordine, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPC si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

#### **14. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE**

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Ente intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

Il Consiglio, attraverso l'RPC, provvederà ad effettuare incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi. L'obiettivo minimo generale sarebbe quello di erogare mediamente 7 ore di formazione per ciascuna persona che lavora nell'Ente sui seguenti ambiti tematici:

- sistemi informativi gestionali per aumentare il livello di trasparenza interno e per il monitoraggio delle misure previste dal Piano;
- accessibilità dei dati e principi dell'amministrazione trasparente;
- contratti e gestione degli appalti;
- normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio.

La formazione sui sistemi informativi gestionali – intesi come strumenti che consentono di tracciare le comunicazioni e i flussi, oggettivare la possibilità di reperire informazioni e di effettuare relazioni sui processi dell'Ente, e che quindi contribuiscono alla prevenzione della corruzione – verrà erogata a tutte le persone che lavorano nella struttura operativa.

Per quel che riguarda la normativa e le pratiche nel campo dell'anticorruzione, la formazione verrà realizzata con attività seminariali interne sulle norme nazionali e sulle

pratiche internazionali in materia. Tali seminari saranno aperti alla partecipazione di tutto il personale.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPC. Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, il PTPC, una volta adottato con le eventuali modifiche, viene pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente – Piano Anti corruzione" dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla *homepage*.

## **15. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Il RPC è una figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione. A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, il COA ha provveduto ad identificare ed individuare il Responsabile di Prevenzione della Corruzione (RPC) nella figura di un avvocato iscritto all'Ordine.

Le ridotte dimensioni organizzative dell'Ordine e la previsione normativa contenuta nel comma 7 dell'art. 1 secondo cui "*l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione*" non consentono di designare quale RPC un soggetto privo di responsabilità decisionali e gestionali nelle aree a rischio.

La durata dell'incarico di RPC è pari alla durata del mandato consiliare.

Le funzioni ed i compiti del RPC sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPC dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni dell'Ordine (inteso come numero di iscritti), nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPC individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Tra gli obblighi del RPC rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le responsabilità del RPC sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012.

In esito alla previsione del piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) il Responsabile della previsione della corruzione (RPC), nominato tale con delibera del 14 novembre 2019, formula ai sensi della L. 190/2012 la relazione al COA (entro il 15 gennaio di ogni anno) sul monitoraggio e la verifica dell'attuazione delle misure definite del piano.

## **16. PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI**

I processi istituzionali e di supporto, come spiegato in “METODOLOGIA”, sono stati scomposti ed esaminati separatamente in relazione al diverso livello di esposizione al rischio.

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Ente, in questa prima versione del Piano, particolare attenzione è stata rivolta ai processi che rientrano nella competenza dell'area istituzionale, e, per quanto riguarda l'area gestionale, ai processi di scelta del personale ed agli affidamenti di lavori, servizi e forniture – (con riserva sotto questi ultimi profili di un maggior approfondimento). In atto separato ma parte integrante del presente Piano, l'allegato 1, vengono analizzati in apposita tabella, i singoli processi (distinti in processo sensibile, sub processo sensibile, descrizione attività sensibile e destinatari), l'identificazione del rischio (distinguendo in reato ipotizzabile o malfunzionamento, possibili comportamenti che integrano le fattispecie di reato, misure preventive in atto) e le misure da implementare (distinguendo la misura, i responsabili, gli indicatori, e i target).

(vd tabelle ALLEGATO 1)

## **17. ROTAZIONE DEL PERSONALE**

La rotazione degli incarichi è prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione come misura di prevenzione della corruzione. Tuttavia tale misura non può essere adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena a causa dell'esiguità del numero dei dipendenti e del conseguente rischi di compromettere la funzionalità ed efficienza dell'Organismo.

In ogni caso, si rileva che l'Ordine – in adempimento delle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione- organizza le proprie attività in modo da favorire la trasparenza interna e la condivisione delle informazioni e delle conoscenze, evitando l'isolamento e l'eccessiva concentrazione delle funzioni in capo ad un unico soggetto.

## **18. CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE**

L'Ordine degli Avvocati di Siena è dotato di un Codice di Comportamento del personale dipendente, adottato con delibera del Consiglio del 27 gennaio 2020.

L'Ordine è altresì dotato di un Codice Etico, sempre approvato con delibera del Consiglio del 27 gennaio 2020, contenente i principi e gli obblighi cui si devono attenere Consiglieri, collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché i collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore dell'Ordine.

Conformemente a quanto suggerito dall'ANAC l'Ordine provvederà ad aggiornare i propri Codici alla luce di linee guida eventualmente emanate successivamente.

Sezione 2

Piano Triennale per la  
Trasparenza e l'Integrità



## **INDICE** Sezione Seconda Piano Triennale Trasparenza e Integrità (PTTI)

1. Introduzione .....	pag. 26
2. Fonti Normative .....	26
3. Procedimento di elaborazione e adozione del PTTI .....	27
4. Categorie di dati, informazioni da pubblicare e Referenti .....	27
<b>5. Iniziative di comunicazione del Piano triennale e monitoraggio sulla pubblicazione dei dati.....</b>	<b>31</b>
6. Accesso civico generalizzato: le modifiche introdotte dal D.Lgs 97/2016 al D. Lgs 33/2013.....	32

## **1.INTRODUZIONE**

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018/2020 (PTTI) l'Ente intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i mezzi organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2018/2020, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla legge 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013.

Per dare attuazione agli obblighi di trasparenza, l'Ordine ha provveduto a creare, nel proprio sito istituzionale, la sezione "Amministrazione trasparente" articolata come richiesto dall'Allegato A del D.Lgs 33/2013 nella quale sono stati inseriti e vengono aggiornati i dati, documenti e le informazioni previsti dalla legge sulla trasparenza. Tale sezione è stata poi implementata secondo le ulteriori indicazioni contenute nell'Allegato alla delibera ANAC n.1310/2016.

L'Ordine, in forza della disciplina prevista in tema di privacy, ha nominato un soggetto esterno quale proprio Responsabile della Protezione dei Dati, che, in ragione della propria specificità, potrà costituire una figura di supporto all'Ordine e al RPCT sui profili riguardanti la privacy.

Il RPCT pianifica controlli periodici (almeno due volte all'anno) sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione attraverso verifica e monitoraggio del sito.

## **2. FONTI NORMATIVE**

Le principali fonti normative per la stesura della sezione Trasparenza del Piano Integrato sono:

- D.lgs 33/2013 come modificato e integrato dal D.Lgs 97/2016.
- Delibere 2/12 della CIVIT ora ANAC e n. 50/2013 dell'ANAC e relativi allegati.
- Determinazione ANAC 12/28.10.2015.
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 – Delibera ANAC n.831/2016 del 3.8.2016;
- Allegato 1 alla Delibera ANAC n.1310/2016 "Amministrazione Trasparente – Elenco degli Obblighi di pubblicazione".
- Determinazione n.241 del 8.3.2017
- Provvedimento del Garante della Privacy n.243 del 15.05.2014
- Regolamento UE 2016/679 (RGDP); Codice in materia di protezione dati personali, come modificato dal D.Lgs 101/2018.
- D.Lgs 196/2003

### **3. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PTTI**

Il procedimento di elaborazione del Programma è stato avviato con la fissazione di un obiettivo strategico da realizzare nel triennio 2019 – 2021, che può essere così sintetizzato:

*“promuovere l’innovazione, l’efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell’accesso alle informazioni dell’Ente mediante l’utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e con la collettività”*

Gli obiettivi operativi sono:

- 1. Individuare e pubblicare “dati ulteriori”.* Si tratta di dati scelti dall’Ente in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. L’obiettivo è quello di rendere conto, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari, di tutte le attività svolte dall’Ente nei limiti, comunque di legge e sempre considerando la particolare natura associativa dell’Ente.
- 2. Informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo.* L’obiettivo consentirà di ridurre gli oneri delle operazioni di caricamento e pubblicazione anche attraverso la creazione di una unica banca dati delle informazioni da pubblicare, utile, altresì, per supportare le attività di controllo e monitoraggio periodico del Responsabile della Trasparenza.
- 3. Progettare un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti sulla pubblicazione dei dati nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente”.* Il sistema, che verrà eventualmente realizzato e sperimentato, potrà consentire di incrementare l’efficacia delle misure previste nel PTTI e l’utilità delle informazioni pubblicate in termini di effettiva fruibilità e soddisfazione del bisogno di trasparenza dei cittadini e delle imprese.

Ferma restando la possibilità di presentare proposte nel corso dell’anno per l’aggiornamento del Programma, in merito a dati e informazioni, l’aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 gennaio.

Sarà valutata in una seconda fase e in un secondo momento, la possibilità di coinvolgere attraverso lo strumento della consultazione pubblica gli associati nei casi di adozione di delibere di natura generale.

### **4. CATEGORIE DI DATI, INFORMAZIONI DA PUBBLICARE E REFERENTI**

Nella tabella sotto esposta sono riportati i dati che l’Ordine intende pubblicare e aggiornare periodicamente nel proprio sito nella sezione “Amministrazione trasparente-Piano Anticorruzione”.

I contenuti delle singole pagine web sono quelli richiesti dalla legge (come precisati da ANAC) e le relative informazioni verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive ed oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del D.Lgs 33/2013).

Nella tabella sono indicati i referenti per l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati. La pubblicazione è effettuata dal RPCT.

**Tabella - Categorie di dati da pubblicare e da tenere aggiornati nella sezione “Amministrazione trasparente – Piano Anticorruzione”, referenti e scadenze ai fini della pubblicazione**

DENOMINAZIONE	Tipologie di dati	Referenti elaborazione e trattamento	Scadenze ai fini della pubblicazione
Disposizioni generali	PTPC e PTTI (art.10)	(RPCT) Responsabile della trasparenza	31 gennaio
	Atti a valenza generali per gli iscritti (art.12) Regolamenti emanati dal Consiglio e pareri Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ordine e Codice Etico di comportamento	Segreteria	15 giorni dall'approvazione
	Articolazione degli uffici  Telefono e posta elettronica	Segreteria	entro 15 giorni dall'eventuale aggiornamento  entro 5 giorni dall'eventuale aggiornamento

Consulenti e collaboratori	Incarichi e generalità (art.15)	Segreteria	entro 10 giorni dalla deliberazione finale dell'Ente
Dipendenti	Personale a tempo indeterminato (art.16) e personale a tempo determinato (art.,17)  Tassi di assenza	Segreteria	entro 15 giorni dall'eventuale variazione
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)		entro 15 giorni dall'approvazione dell'autorizzazione
Bandi di concorso per la selezione del personale		Segreteria	entro 5 giorni dall'approvazione
Bandi di gara e contratti – Scelta del contraente per lavori, forniture e servizi	Bandi di gara (se applicabile)	Segreteria	entro 3 giorni dall'approvazione
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo (art.29)	Tesoriere	entro 10 giorni dall'approvazione

Pagamenti compensi e rimborsi spese Dati relativi ai servizi erogati (art.32)	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Segreteria	entro il 31 gennaio
	Partecipazione a convegni fuori sede dei componenti del Consiglio	Segreteria	Entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento
	Doni ricevuti dai componenti e dai dipendenti in ragione dello svolgimento di attività istituzionali	Segreteria	entro il 30 giugno

**-Dati concernenti componenti Consiglio (art.14)** Vengono pubblicati, in tabelle, come richiesto dall'ANAC, oltre alla generalità dei Consiglieri, l'atto di proclamazione e, per ciascuno, il curriculum, i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati. Con riferimento agli obblighi di cui all'art. 14 comma 1 lett.c) relativo a "compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici" come da indicazione del Consiglio Nazionale Forense, si fa rinvio alla voce del bilancio che ha ad oggetto le spese sostenute per gli organi dell'Ente. Non trovano invece applicazione ai componenti il Consiglio le previsioni di cui all'art.14 concernenti la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo, in forza della modifica del D.Lgs 97/2016. Nella presente sezione viene poi pubblicata la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 20 D Lgs 39/2013.

**-Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art.22).** La pagine web contiene i riferimenti dell'Associazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Siena, ente di diritto privato, di cui è parte integrante l'Organismo di Conciliazione.

**-Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (art. 23).** La pagina web contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi concernenti:

a) autorizzazione o concessione

- b) scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi.
- c) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera;
- d) accordi stipulati dall'Ordine con soggetti privati o altre pubbliche amministrazioni.

**-Dati aggregati relativi all'attività amministrativa (art.24)**

**-Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26) con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiati (art.27).**

**-Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art.30).**

**-Dati relativi agli organi di controllo (art.31)** La pagina web contiene le generalità dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

**-Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'Acquisizione d'ufficio dei dati (art.35).** In particolare i procedimenti amministrativi relativi l'iscrizione agli Albi e Registri, formazione delle commissioni, procedimenti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

**-Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art.36).** In particolare i codici IBAN per bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato nonché l'indicazione dei POS attivi.

## **5.INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEL PIANO TRIENNALE E MONITORAGGIO SULLA PUBBLICAZIONE DEI DATI**

La pubblicazione del PTTI, quale sezione del PTPC, viene effettuata con le medesime modalità previste per il PTPC.

Entro 15 giorni dall'adozione, anche sulla base di eventuali richieste ricevute, il responsabile della trasparenza illustra i contenuti del PTTI ai componenti della struttura operativa in uno specifico incontro, volto anche a evidenziare i compiti affidati e il contributo a ciascuno richiesto ai fini dell'attuazione del Programma.

Come già indicato nel PTPC, il PTTI è pubblicato, anche come sezione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dispone monitoraggi periodici, con cadenza almeno quadrimestrale, relativamente al corretto assolvimento degli obblighi imposti dalla legge.

## **6. ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO: LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. 97/2016 AL d.Lgs 33/2013.**

Il D.Lgs 25 maggio 2016 n.97 ha modificato il D.Lgs 33/2013 con l'introduzione della nuova figura dell'accesso civico cd "generalizzato" che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare a chi ne faccia richiesta i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto medesimo, nel rispetto dei limiti alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis.